

La “Messa Pagina”



DIRPUBBLICA
Federazione del Pubblico Impiego
www.dirpubblica.it

Aderente alla
Confedir Mit
Confederazione dirigenti pubblici e manager del terziario

24 settembre 2012

Ritenuta del 2,50% per la Buonuscita: fare ricorso?

In questi ultimi mesi diversi sindacati hanno trattato il tema del contributo per la buonuscita del 2,50% e dei ricorsi da fare o da non fare per ottenerne la sospensione e farsi restituire le somme già versate. Il tema sembrava di semplice trattazione tecnica ma, al contrario, si è rivelato foriero di implicazioni contrattuali e politiche per cui abbiamo ritenuto opportuno acquisire tutti gli elementi necessari per fornire notizie affidabili ai colleghi e poterli sostenere in caso di eventuali iniziative. Esponiamo le conclusioni cui siamo giunti.

La norma che ha determinato l'attuale momento di ambiguità è il comma 10 dell'art.12 del DL 78/2010 (convertito con legge 122/2010) che dispone:

Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Questo significa che chi non è già in regime di TFR (***Trattamento Fine Rapporto***) come regolato dal codice civile (e cioè il personale assunto dopo il 31/12/2000) vedrà il proprio TFS (***Trattamento Fine Servizio*** operante nel pubblico impiego) calcolato, al termine dell'attività lavorativa, con le regole del lavoro privato e cioè dell'art. 2120 del codice civile.

Ora, di là del fatto che le regole del privato conducono – ove pedissequamente applicate – ad un importo inferiore rispetto a quello ottenuto in precedenza (l'entità della perdita dipende da ciascuna situazione personale ma potrebbe andare dal 5 al 20 per cento di differenza), qualcuno ha sostenuto che questo intervento legislativo

dev'essere interpretato come una reale modifica della natura dell'istituto del TFS, che viene quindi a trasformarsi concretamente in TFR.

In quest'ottica, poiché il TFR non prevede che il lavoratore dipendente debba versare il contributo del 2,50% (né altro) essendo a carico del datore di lavoro l'intero accantonamento di denaro, è logico richiedere che tale ritenuta economica non sia più effettuata e che, anzi, sia restituito quanto già sottratto dal 1° gennaio 2011 (data di entrata in vigore della norma).

Tuttavia, che la norma abbia implicitamente trasformato il TFS in TFR è tutto da dimostrare, perché il testo parla esplicitamente di “**computo dei trattamenti**” (cioè procedure di calcolo per l'erogazione) e non di modalità di accantonamento (cioè contributi periodicamente richiesti al datore di lavoro o al lavoratore).

Sappiamo, tuttavia, che il **TAR della Calabria si è espresso** (sentenza 53 del 18/01/2012) a favore dell'interruzione della ritenuta a seguito di ricorso proposto da un gruppo di magistrati amministrativi (!); detta sentenza, però, è stata appellata di fronte al Consiglio di Stato per cui non si è ancora formata una *res iudicata*.

Ci sarebbe anche da sottolineare che la questione rappresenta per il Governo un problema economico non da poco in quanto la ritenuta in questione è dell'ordine dei 40-60 euro al mese per il personale non dirigente e quindi **l'eventuale mancato introito sarebbe di entità quasi analoga ad un rinnovo contrattuale per tutti i dipendenti pubblici!** Non sarebbe sorprendente, quindi, un intervento legislativo quanto meno in termini di interpretazione autentica della norma in senso ovviamente sfavorevole ai dipendenti pubblici.

In questa incerta situazione, considerando che un eventuale ricorso può essere fatto in qualsiasi momento (salvo prescrizione quinquennale) e che il Giudice del lavoro potrebbe valutare la questione in modo diverso, rispetto al TAR Calabria, rigettando il ricorso e persino condannando alle spese i ricorrenti, la Federazione DIRPUBBLICA non intravede motivi per sottoporre ai colleghi una simile iniziativa esponendoli, come detto, alla possibilità di dover affrontare spese di giudizio.

Nell'invitare, quindi, a leggere la **nota tecnica sull'argomento che abbiamo pubblicato sul nostro sito www.dirpubblica.it**, non possiamo non esprimere rammarico nei confronti di quelle organizzazioni sindacali che si sono gettate a capofitto nell'impresa, promovendo ricorsi collettivi a basso prezzo o anche gratis (per gli iscritti) **senza tener conto delle diverse implicazioni e senza aver mai contrastato efficacemente le azioni di Governo che hanno condotto a questa grave situazione.**

Non è inutile ricordare che i contratti quadro che si sono susseguiti dal 1999 ad oggi sulla materia del TFR e della previdenza complementare (che ancora non esiste) porta le firme anche di tutte queste organizzazioni che oggi vorrebbero contestare il loro stesso operato.

Va da sé che i colleghi che volessero comunque intraprendere un atto pre o extra giudiziale al fine d'interrompere i termini di prescrizione o per qualsiasi altra ragione, potranno scriverci su info@dirpubblica.it -